

LA CORTE COSTITUZIONALE ADESSO SMENTISCE LA SUA SENTENZA SUL BLOCCO DELLA PEREQUAZIONE!!

Pochi giorni fa, con la sentenza n. 12 del 30 gennaio 2018, la Corte Costituzionale è di nuovo tornata sui suoi passi, questa volta dichiarando INCOSTITUZIONALE una legge retroattiva di interpretazione autentica che voleva far vincere all' INPS una causa che aveva già perso. La Corte questa volta ha detto che, secondo la Corte di Strasburgo, questo viola l'art. 6 della CEDU.

Ma perché questa volta la Corte ha dato torto all' INPS ? Perché stavolta costava poco.

Infatti, si legge in questa sentenza che ***“È però da rilevare che i costi del contenzioso [...], pari a circa 45 milioni di euro [...] non risultano tali da incidere in modo significativo sulla sostenibilità del sistema previdenziale e sugli equilibri della finanza pubblica.***

CAPITO ?

Se da un lato questa vittoria è motivo di soddisfazione, resta la rabbia per questi ondeggiamenti della Corte che nulla hanno a che fare con il diritto, ma solo con la ragion di stato.

Confidiamo a maggior ragione in Strasburgo. Cari saluti. Michele IACOVIELLO

Trascriviamo la nuova sentenza nei brani più significativi:

CORTE COSTITUZIONALE SENT. 30/01/2018 N. 12

3.1.- Questa Corte ha costantemente affermato che, ancorché non sia vietato al legislatore (salva la tutela privilegiata riservata alla materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost.) emanare norme retroattive - siano esse di interpretazione autentica oppure innovative con efficacia retroattiva - con riferimento alla funzione giurisdizionale, non può essere consentito di «risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie [...], violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi» (sentenza n. 94 del 2009, punto 7.6 del Considerato in diritto; in senso conforme, sentenze n. 85 del 2013 e n. 374 del 2000).

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) [...] ha precisato che «il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall'art. 6 ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario di una controversia» e ha aggiunto che «l'esigenza della parità fra le parti implica l'obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte» (ex plurimis, sentenze 25 marzo 2014, Biasucci e altri contro Italia, paragrafo 47; 14 gennaio 2014, Montalto e altri contro Italia, paragrafo 47; 7 giugno 2011, Agrati e altri contro Italia, paragrafo 58).

È però da rilevare che i costi del contenzioso con il Fondo pensioni per il personale della ex Cassa di risparmio di Torino - Banca CRT spa - sia di quello in atto, relativo al periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2007 (pari a circa 45 milioni di euro, come si evince dalla sentenza della Corte d'appello di Torino), sia di quello che potrebbe essere instaurato dal Fondo per il periodo successivo - non risultano tali da incidere in modo significativo sulla sostenibilità del sistema previdenziale e sugli equilibri della finanza pubblica.

4.- Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 della CEDU.